

Codice A1820C

D.D. 9 marzo 2021, n. 608

Pratica n°n942 - Richiesta Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 - Comune di Borriana (BI) "Lavori di manutenzione idraulica nel torrente Elvo" autorizzati con Determina Dirigenziale n°2111 del 17/06/2019 e prorogati con Determina Dirigenziale n°1301 del 13/05/2020_Perizia di variante.



ATTO DD 608/A1820C/2021

DEL 09/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n°n942 – Richiesta Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 – Comune di Borriana (BI) “Lavori di manutenzione idraulica nel torrente Elvo” autorizzati con Determina Dirigenziale n°2111 del 17/06/2019 e prorogati con Determina Dirigenziale n°1301 del 13/05/2020_Perizia di variante.

In data 24/12/2020, il Comune di Borriana, ha presentato istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica, protocollata al n°64382/A1820C, per gli interventi di variante di manutenzione idraulica nel torrente Elvo in comune di Borriana (BI).

I lavori sono stati autorizzati in linea idraulica con Determina Dirigenziale n°2111 del 17/06/2019 e prorogati con Determina Dirigenziale n°1301 del 13/05/2020 ai sensi del R.D. n. 523/1904; nello specifico i lavori consistevano: nel ripristino dei tratti ammalorati della traversa di fondo alveo a protezione della passerella pedonale, nella realizzazione di una scala di risalita dell’ittiofauna, nella movimentazione del materiale lapideo fine sedimentato a monte della traversa e nel ripristino di alcuni tratti di difese spondali.

In data 16/04/2020 veniva stipulato il contratto con la ditta Gugliotta srl, esecutrice dei lavori.

A seguito dell’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, il sindaco del comune di Borriana emetteva l’Ordinanza n°7 del 14/10/2020, con la quale ordinava all’impresa Gugliotta srl, di effettuare la rimozione dei tronchi depositati in prossimità della passerella pedonale e di procedere all’imbottimento della sponda destra in erosione, mediante la movimentazione di materiale lapideo depositato a monte della passerella, al fine di migliorare l’officiosità idraulica della passerella stessa e di ridurre il rischio di aggiramento della spalla destra.

In considerazione dell’Ordinanza n°7 del 14/10/2020, il progetto originario ha subito delle modifiche; la perizia di variante redatta dall’ing. Generoso De Rienzo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n°55 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 21/12/2020.

I lavori hanno interferito con il corso d’acqua demaniale denominato torrente Elvo, pertanto è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegata la perizia di variante redatta dall'ing. Generoso De Rienzo e in base alla quale sono indicati i lavori di che trattasi.

In data 05/03/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuto ammissibile il mantenimento dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

A seguito della richiesta alla Provincia di Biella con nota protocollo n°2247/A1820C del 18/01/2021 del parere di compatibilità dei lavori con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), non è pervenuta nessuna risposta.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Borriana, a mantenere i lavori di imbottimento della sponda destra erosa mediante la movimentazione del materiale lapideo depositato a monte della passerella, al fine di un miglioramento dell'efficienza idraulica della passerella stessa e di una riduzione del rischio di aggiramento della spalla destra in comune di Borriana (BI), ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nella perizia di variante allegata all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- i lavori devono essere mantenuti nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- nel richiamare quanto indicato nella nota prot. n°1906 del 13/05/2019 in merito all'utilizzo dell'opera trasversale presente immediatamente a valle della passerella, "trattasi esclusivamente di soglia di fondo in massi cementati realizzata nell'alveo del torrente Elvo.....", considerato anche l'attuale grave stato di dissesto, si ricorda che dovrà essere garantita l'interdizione del passaggio con qualsiasi mezzo;
- il mantenimento delle opere sarà a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di efficienza delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni

delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo